



COMUNE DI BAGNATICA

(provincia di Bergamo)

NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

SOMMARIO

TITOLO I.....	4
Disposizioni generali.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Criteri generali.....	4
Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.....	4
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 5 - Rifiuti urbani.....	4
Art. 6 - Rifiuti speciali.....	5
Art. 7 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.....	5
Art. 8 - Rifiuti pericolosi.....	6
Art. 9 - Attività di competenza del comune.....	6
Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.....	6
Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.....	7
TITOLO II.....	7
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	7
Art. 12 - Definizione della zona di raccolta.....	7
Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.....	7
TITOLO III.....	7
Servizi di raccolta porta a porta.....	7
Art. 14 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.....	7
Art. 15 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.....	7
TITOLO IV.....	8
Servizi di raccolta presso il Centro di Raccolta.....	8
Art. 16 - Centro di Raccolta.....	8
Art. 17 - Sicurezza e Divieti.....	10
Art. 18 - Sistemi di controllo per l'accesso e pesatura frazioni conferite.....	101
TITOLO V.....	11
Gestione dei rifiuti solidi urbani.....	11
Art. 19 - conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti.....	11
Art. 20 - conferimento e raccolta della frazione umida.....	12
Art. 21 - conferimento e raccolta degli ingombranti.....	12
Art. 22 - conferimento e raccolta dei beni durevoli.....	12
Art. 23 - conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili.....	13
Art. 24 - Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.....	13
Art. 25 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità.....	13
Art. 26 - Smaltimento dei veicoli a motore.....	13
TITOLO VI.....	13
Gestione dei rifiuti da imballaggio.....	13
Art. 27 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta.....	13
TITOLO VII.....	14
Gestione dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani.....	14
Art. 28 - Definizione dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani.....	14

Art. 29 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani.	14
TITOLO VIII.....	14
Gestione dei rifiuti speciali.....	14
Art. 30 - Gestione dei rifiuti speciali.....	14
TITOLO IX.....	14
Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.	14
Art. 31 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti.	14
TITOLO X	15
Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.....	15
Art. 32 - Definizione.	15
Art. 33 - Raccolta, trattamento e spazzamento.....	15
Art. 34 - Contenitori porta rifiuti.	15
Art. 35 - Pulizia Aree Private.....	15
Art. 36 - Pulizia dei mercati.	16
Art. 37 - Aree occupate da esercizi pubblici.	16
Art. 38 - Carico e scarico di merci e materiali.	16
Art. 39 - Rifiuti da attività edilizie.....	16
Art. 40 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	16
Art. 41 - Asporto di scarichi abusivi.	17
Art. 42 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.	17
Art. 43 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.	17
TITOLO XI.....	18
Disposizioni finali.....	18
Art. 44 - Divieti.....	18
Art. 45 - Tassa per la gestione dei rifiuti urbani.....	18
Art. 46 - Ordinanze contingibili ed urgenti.	18
Art. 47 - Accertamenti.	18
Art. 48 - Attività di controllo	19
Art. 49 - Sanzioni.....	19
Art. 50 - Rinvio alle altre disposizioni vigenti	19
Art. 51 - Vigenza ed effetti.	19

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del Decreto legislativo 152/06, art. 198, comma 2, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani (RU) e assimilati (RUA).

Art. 2 - Criteri generali.

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, smaltimento e recupero articolato su base territoriale;
2. La gestione dei rifiuti è finalizzata a:
 - a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti «usa e getta»;
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento e successivi;
 - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli effluenti gassosi emessi in atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in «rifiuti urbani» e «rifiuti speciali» e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in «rifiuti pericolosi» e «rifiuti non pericolosi».

Art. 5 - Rifiuti urbani.

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del D.lgs 152/06 art. 184, descritti ed identificati al successivo articolo 7;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sullo spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 6 - Rifiuti speciali.

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 7 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

1. In applicazione dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/06, il comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (art. 184, del D.Lgs. 152/06) e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai criteri qualitativi (che a titolo esemplificativo, rientrano nell'elenco di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a, di seguito riportato) e quantitativi, qualora la piattaforma ecologica o il servizio nel suo complesso, non abbia la capacità di far fronte al conferimento.

Nel servizio di raccolta domiciliare non sono ammessi rifiuti che sono confezionati in difformità dalle regole previste per la raccolta domiciliare e il loro ritiro sarà eseguito se compatibile con l'organizzazione del servizio.

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, terzo comma, punto 2, del D.P.R. n. 915/82;
 - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati purché non inscatolati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
2. Sono esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di provenienza non domestica.
 3. Le frazioni che per qualità e/o quantità non rientrano nei parametri di cui al precedente comma, sono da considerarsi rifiuti speciali a tutti gli effetti;
 4. Sarà compito dell'amministrazione predisporre specifici sistemi e controlli per l'accesso in piattaforma ecologica e la pesatura delle frazioni conferite (accessi e pesature). I controlli, l'individuazione e la pesatura dei rifiuti conferiti saranno disciplinati e calibrati anche in virtù della regolamentazione ed attuazione delle nuove modalità di raccolta porta a porta tramite il sistema della cd. tariffa puntuale.
 5. L'individuazione dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 152/06, non appena emanate le nuove disposizioni.

Art. 8 - Rifiuti pericolosi.

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui al D.Lgs. 152/06, art. 184, comma 5.

Art. 9 - Attività di competenza del comune.

1. Compete al comune, che l'esercita secondo la normativa vigente, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 10 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati.

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 11 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati.

TITOLO II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 12 - Definizione della zona di raccolta.

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati coincide con l'intero territorio comunale.
2. E' fatto obbligo di conferire i rifiuti al servizio pubblico depositandoli presso il punto di raccolta più vicino.

Art. 13 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta.

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio è articolato con diverse modalità operative che possono attuarsi in alternativa o in concomitanza allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:
 - a) servizi di raccolta «porta a porta»;
 - b) servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;
 - c) servizi di raccolta su chiamata;
 - d) altri servizi specifici: compostaggio domestico, contenitori pluriuso etc;

TITOLO III

Servizi di raccolta porta a porta

Art. 14 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:
 - a) imballate in sacchi a perdere;
 - b) prive di imballo;
 - c) in particolari contenitori dedicati - mono o pluriutenza - presi in carico dagli utenti;
2. Per quello che concerne i contenitori di cui alla lettera c) del comma 1, corre l'obbligo dell'utilizzo di quelli forniti dall'Amministrazione.
3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti tali da consentire, da parte degli operatori addetti al prelievo, l'ispezione visiva e l'eventuale controllo del contenuto.

Art. 15 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta.

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è regolato nel modo seguente:

- a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; è fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. Il giorno precedente la raccolta è consentita l'esposizione dei sacchi o contenitori dopo le ore 21,00 (ventuno), mentre nel giorno di effettuazione della raccolta l'esposizione deve essere effettuata entro le ore 6,00 (sei);
 - b) i contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto;
 - c) è reso obbligatorio il recupero, da parte dell'utente conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.
2. Il conferimento deve avvenire, su suolo pubblico, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.
 3. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
 4. E' fatto divieto di:
 - a) introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
 - b) introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - c) lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - d) riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - e) conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
 - f) esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
 - g) è vietato posizionare in modo più o meno continuativo, al di fuori degli orari previsti dal comma 1, lettera a, del presente articolo, contenitori o cassonetti su suolo pubblico e privato ad uso pubblico
 5. In caso di frazioni raccolte con il sistema porta a porta, senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere dovranno essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare: la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e, in genere, alla popolazione e/o all'ambiente;
 6. Il comune predispose un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta;

TITOLO IV

Servizi di raccolta presso il centro di raccolta rifiuti

Art. 16 – centro di raccolta.

1. Il Comune di Bagnatica utilizza il centro di raccolta, altrimenti definita piattaforma ecologica, ubicata in via Portico quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Presso il centro di raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni RU e RUA per i quali sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.
3. In particolare il centro di raccolta intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto delle seguenti tipologie :

A1 rifiuti urbani (non pericolosi):

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 10 indumenti smessi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
- 20 01 38 legno
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 02 02 inerti – prodotti da piccoli interventi domestici di limitata quantità
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini, parchi e ornamenti floreali cimiteriali in limitata quantità
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 2003 03 rifiuti ingombranti (*ci si riferisce a quei rifiuti che non sono destinabili a nessuna raccolta differenziata effettuata dalla nettezza urbana, e che per le dimensioni non siano conferibili nei contenitori del rifiuto secco/indifferenziato*). Esempi di oggetti e materiali intesi come “ingombrante” una volta che viene considerato rifiuto poiché il produttore/detentore intende disfarsene: armadi, tavoli, mobili, divani, poltrone, sedie, reti e strutture dei letti, giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie.
- 16 01 03 pneumatici – prodotti dalle sole utenze domestiche

A2 rifiuti urbani pericolosi, unicamente se provenienti da utenze domestiche (non da attività produttive presenti sul territorio, non potendo tali frazioni essere assimilate a rifiuti urbani):

- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 33* batterie e accumulatori
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

4. Tipologie di rifiuti non ammesse.

Non possono essere conferite e stoccate nel centro di raccolta tipologie di rifiuti urbani differenti da quelli sopraelencati, nonché rifiuti misti, rifiuti di natura organica (umido), ancorché raccolti separatamente e rifiuti secchi non suscettibili di riuso, ancorché raccolti separatamente (frazione resto).

In via del tutto eccezionale, dettata dall'emergenza e previa l'adozione delle misure necessarie a non compromettere la salute e l'ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti, può essere disposto con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 191 del D. L.vo 152/06 .

Può essere disposto con delibera di Giunta Comunale il conferimento e la raccolta di rifiuto di natura organica, previa presenza, nel centro di raccolta, di appositi contenitori quali compostiere atte al trattamento prolungato di tale tipologia di rifiuto.

5. Sono altresì ammessi i seguenti rifiuti urbani non pericolosi, provenienti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi come meglio descritti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione dell'ufficio competente che ne determina altresì tempi e modalità, i rifiuti derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale (*per es.: rifiuti abbandonati raccolti nella Giornata Ecologica, ecc.*)

7. Soggetti abilitati al conferimento dei rifiuti.

Il conferimento è ammesso esclusivamente agli utenti iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti, muniti della tessera a banda magnetica fornita dal Comune. In assenza del sistema di riconoscimento automatico l'utente dovrà dimostrare di essere soggetto abilitato al conferimento dei rifiuti.

Gli utenti del centro di raccolta sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologia, in modo tale di non costituire intralcio in fase di scarico (esempio: per conferimento di un serramento, questo deve essere già scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica);
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro di raccolta, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica.

8. Attività ammesse nel centro di raccolta

Nel centro di raccolta sono ammessi il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui ai punti A1 e A2, comma 3, del presente articolo;

9. Attività non ammesse nel centro di raccolta.

Nel centro di raccolta non sono ammesse anche ai fini della prevenzione da incidenti e garanzia della sicurezza di quanti vi operano o vi agiscono:

- a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
- b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (esempio: compostaggio degli scarti verdi, combustione);
- c) i prelievi dei rifiuti di cui all'elenco "A1" e "A2", comma 3, del presente articolo, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale;
- d) non è ammesso il riutilizzo di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dimessi, oggetti d'arredo, legna da ardere, ecc.), che fossero già posizionati nei cassoni o nei rispettivi alloggiamenti;
- e) è assolutamente vietato entrare ed asportare oggetti dai contenitori;
- f) conferire nel contenitore degli Ingombranti frazioni separabili, recuperabili o riciclabili.

10. Dotazione di attrezzature

Il Centro di raccolta è fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.

Oltre a ciò, l'impianto deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia e cioè di contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A1" e "A2".

11. Orari di apertura

Gli orari di apertura al pubblico ed agli operatori comunali, sono regolamentati su indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Su disposizione dell'Amministrazione Comunale e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, i periodi feriali e le festività o future diverse esigenze.

Art. 17 – sicurezza e divieti.

1. Sicurezza

Tutte le attività svolte nel Centro di raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

Il Conduttore del Centro di raccolta è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantire la sicurezza.

Il Conduttore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A1", articolo 20, comma 3, nonché ad assistere l'utente, qualora si renda necessario o utile.

Il Conduttore è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti del succitato articolo.

Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo punto, il Conduttore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

2. Divieti

- a) È vietato abbandonare all'esterno del centro di raccolta qualsiasi tipologia di rifiuto.
- b) È vietato anche nella piattaforma abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- c) È vietato introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- d) È vietato occultare all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- e) È vietato arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro di Raccolta;
- f) È vietato, se non espressamente autorizzato dagli uffici comunali competenti, effettuare il recupero di qualsiasi tipo di materiale presente all'interno del centro di raccolta.
- g) E' vietato agli utenti e operatori vendere a terzi il materiale conferito presso il Centro di raccolta;
- h) È fatto divieto al Conducente, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui il Centro di raccolta è dotata, di manometterli. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici comunali competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

Il centro di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per raccolte differenziate attuate sul territorio.

I contenitori presenti nella piattaforma ecologica dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori del servizio potranno temporaneamente negare l'assenso alla scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'accesso al centro di raccolta potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei privati cittadini/utenti;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte degli utenti aventi sede nel Comune, produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (art.7) per quantitativi che non superano i 2 metri cubi;
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori presenti presso il centro di raccolta per conferimento superiori a 2 metri cubi.

Art. 18 – Sistemi di controllo per l'accesso e pesatura frazioni conferite

L'amministrazione predisporrà specifici sistemi e controlli per l'accesso presso il Centro di Raccolta e la pesatura delle frazioni conferite. I controlli, l'individuazione e la pesatura dei rifiuti conferiti saranno disciplinati e calibrati anche in virtù della regolamentazione ed attuazione delle nuove modalità di raccolta porta a porta tramite il sistema della cd. tariffa puntuale nel rispetto delle relative finalità.

TITOLO V

Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 19 - conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti.

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata con servizio domiciliare «porta a porta», mediante l'utilizzo, (nell'ambito delle finalità di potenziamento della raccolta differenziata tramite il sistema della cd. tariffa puntuale), di appositi contenitori muniti di microchip associato alla singola utenza, sia essa privata o intestata a persone giuridiche, che consente la registrazione del numero di conferimenti eseguiti.
3. Salvo quanto già previsto dalle disposizioni del presente regolamento sono esclusi dal conferimento nei contenitori suddetti la seguente tipologia di rifiuto urbano indistinto: pannolini per bambini e anziani. I suddetti rifiuti dovranno essere conferiti in apposito, distinto sacchetto che sarà fornito dal Comune medesimo e saranno ritirati nei giorni ed orari già previsti per la raccolta dei rifiuti indistinti.

Art. 20 - conferimento e raccolta della frazione umida.

1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati (frazione umida è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost.
2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani dovrà essere effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati, mono o pluriutenza, secondo le modalità di seguito esposte:
 - a) le utenze devono conferire la frazione organica negli appositi sacchetti di mater – b o di carta;
 - b) le utenze possono usufruire di contenitori mono pluriutenza in cui conferire i sacchetti in mater – b o di carta;
 - c) i contenitori devono essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

Art. 21 - conferimento e raccolta degli ingombranti.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono attuati tramite il conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la piattaforma ecologica.
2. Il conferimento presso la piattaforma ecologica è consentito in relazione alla capacità ricettiva degli appositi contenitori nonché alla disponibilità di spazio residuo negli stessi.

Art. 22 - conferimento e raccolta dei beni durevoli.

1. Sono considerati beni durevoli:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori e monitor;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria;
 - f) altre apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento, effettuato direttamente dall'utente, presso il centro di raccolta;
 - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 23- Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata del materiale cartaceo, degli indumenti e di altre frazioni valorizzabili sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) la carta e il cartone sono raccolti a domicilio privi di imballo oppure tramite conferimento diretto, a cura dell'utente presso la piattaforma ecologica;
 - b) gli indumenti e le altre frazioni valorizzabili sono raccolti tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, negli appositi contenitori dislocati sul territorio o presso la piattaforma ecologica.

Art. 24- Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali sono effettuati tramite conferimento diretto, a cura dell'utente, presso la piattaforma ecologica, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 20.

Art. 25 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità.

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
 - a) pile e batterie (di pile):
 - negli appositi contenitori posizionati presso rivenditori di pile e batterie di pile;
 - negli appositi contenitori posti presso la piattaforma ecologica;
 - negli appositi contenitori stradali;
 - b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
 - negli appositi contenitori collocati presso le farmacie;
 - negli appositi contenitori posti presso la piattaforma ecologica;
 - c) prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (Tossici e/o Infiammabili) - lampade a scarica - tubi catodici - componenti elettroniche - olio minerale esausto - accumulatori per veicoli - devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura dell'utente, presso la piattaforma ecologica.

Art. 26 - Smaltimento dei veicoli a motore.

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizioni di legge siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente presso specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

TITOLO VI

Gestione dei rifiuti da imballaggio.

Art. 27 - Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) i contenitori in vetro - in plastica - in metallo - potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura dell'utente presso la piattaforma ecologica soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane ecc.;
 - raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'Amministrazione Comunale;
- b) i contenitori in cartone potranno essere raccolti in modo differenziato unitamente agli altri rifiuti cartacei.

TITOLO VII

Gestione dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

Art. 28 – definizione dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani.

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti quali, a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio, i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo e non contengano quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

Art. 29 – Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani.

1. I rifiuti del presente titolo sono raccolti in contenitori idonei a garantire la tenuta di eventuale percolato e la tenuta meccanica per gli oggetti taglienti. Tali rifiuti saranno collocati in idonei spazi recintati e protetti in zona di agevole accesso agli automezzi destinati alla raccolta. La frequenza del ritiro sarà, di norma, quella stabilita per la normale programmazione dei servizi porta a porta. Particolari situazioni di utenze speciali verranno valutate caso per caso.

TITOLO VIII

Gestione dei rifiuti speciali.

Art. 30 - Gestione dei rifiuti speciali.

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono ai sensi dell'art. 188, D.lgs 152/06.
2. Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO IX

Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti.

Art. 31 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti.

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti l'amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;

- d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato incentivo economico nell'applicazione della tassa;
- e) le attività di cui al D.M. 203/03 che impone alle Pubbliche Amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti con materiale riciclato";
- f) ogni altra misura e/o attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti nell'ambito dell'attuazione del sistema della cd. tariffa puntuale in attuazione del principio comunitario "chi inquina paga".

TITOLO X

Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

Art. 32 - Definizione.

- 1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili (art.184, D.lgs. 152/06).
- 2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 33 - Raccolta, trattamento e spazzamento.

- 1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
 - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.;
- 2. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli enti competenti.
- 3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 – Cestini porta rifiuti.

- 1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico nell'intento di contribuire al loro decoro e pulizia saranno installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.
- 2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici ed assimilati, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 35 – Pulizia Aree Private.

- 1. Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali inquinanti, da accumuli di materiale e da rifiuti.
- 2. I conduttori e i proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
- 3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate - qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi - devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura. A tale scopo essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee

ad evitare l'inquinamento dei terreni curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 36 - Pulizia dei mercati.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti nel rispetto del presente regolamento.
2. Per la particolarità e temporalità dello svolgimento del mercato, è istituito apposito servizio di raccolta differenziata con particolari modalità di svolgimento e di conferimento delle frazioni di rifiuto.
3. In deroga a quanto previsto per le restanti utenze, ai soggetti esercenti l'attività mercatale è consentito il conferimento sul ciglio stradale, della parte secco/indifferenziato tramite sacchetti di plastica trasparenti o contenitori di cartone, entrambi sigillati per non disperdere il rifiuto e non creare disordine sullo spazio pubblico. Così anche per le eventuali altre frazioni riciclabili, raccolte senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere dovranno essere confezionati o impilati per ogni tipologia, in modo da occupare il minor spazio possibile al fine di evitare: la loro dispersione nelle aree circostanti, danni agli addetti alla raccolta e, in genere, alla popolazione e/o all'ambiente.

Art. 37 - Aree occupate da esercizi pubblici.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 38 - Carico e scarico di merci e materiali.

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare in modo assoluto di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza il comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 39 - Rifiuti da attività edilizie.

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto allo smaltimento completo e a proprio carico, di tutti i rifiuti prodotti. Inoltre a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 40 - Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.

1. Le aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche devono essere mantenute, a cura degli occupanti, pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

3. Durante le manifestazioni ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande è preferibile l'uso di stoviglie in materiale biodegradabile .
4. I rifiuti prodotti da queste utenze saranno raccolti secondo le seguenti modalità: conferimento sul ciglio stradale dei rifiuti confezionati in modo differenziato in appostiti sacchi e/o contenitori così come previsto nelle norme del presente regolamento al precedente art. 36 co. 3.

Art. 41 - Asporto di scarichi abusivi.

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile, il quale - ferme restando le sanzioni previste - dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti.
2. In caso di inottemperanza verrà adottata ordinanza a carico dei contravventori, fissando il termine trascorso il quale provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con addebito delle spese a carico degli inadempienti.

Art. 42 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
 - b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) la rimozione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
 - e) lo sgombero della neve;
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 43 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

1. Oltre a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, fermo restando che i rifiuti cimiteriali quali: carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche:
 - a) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc:
 - confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura «rifiuti cimiteriali»;
 - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
 - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa;
 - b) parti metalliche quali zinco, ottone, piombo etc:
 - bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
 - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
 - invio al recupero tramite rottamazione.

TITOLO XI

Disposizioni finali.

Art. 44 - Divieti.

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, e rimanendo salve le disposizioni del testo unico sull'ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e quelle contenute in materia nel Codice Penale, è fatto divieto di abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
2. Cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, i rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
3. Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
4. Eliminare i rifiuti mediante combustione. In deroga al presente punto, al di fuori dell'area urbana, è consentita la combustione di materiali di risulta derivante dalle potature e dall'abbattimento delle essenze arboree in quanto considerata pratica agricola.
5. Versare rifiuti in acque pubbliche e private (salvo quanto previsto dalle normative relative sugli scarichi).
6. Il lavaggio di autoveicoli, moto e attrezzature varie su suolo pubblico.
7. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione che non abbia stipulato alcun contratto d'appalto o convenzione o accordo con il comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione di rifiuti urbani.
8. Il comune potrà concedere l'autorizzazione alla raccolta di alcune frazioni di rifiuto o avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato allo scopo di finanziare con la vendita della frazione recuperabile iniziative umanitarie o sociali a patto che:
 - a) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - b) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 45 - Tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituita apposita tassazione - per la copertura dei costi ad esso relativi - in conformità ai sistemi di imposizione previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti.

Art. 46 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191, D.lgs. 152/06.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 47 - Accertamenti.

1. Alle repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressione e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, la polizia locale che afferrisce al comune di Bagnatica.

2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e sanzionate anche da agenti e funzionari del comune appositamente incaricati dal Sindaco secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Art. 48 - Attività di controllo.

1. Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 152/06, competono alla Provincia.

Art. 49 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali del Dlgs. 152/2006 e s. m. e i." e dalle altre disposizioni contenute nel Codice Penale in materia di rifiuti, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione Comunale nei limiti minimi e massimi di seguito elencati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.e i.:

- chiunque conferisca i propri rifiuti urbani ed assimilati in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le fattispecie di cui ai successivi punti a), b), c), d) e), f), g), è punito con una sanzione amministrativa da euro centotré a euro cinquecento;
- chiunque, immetta nel normale circuito di raccolta indifferenziato dei rifiuti urbani imballaggi secondari e terziari di qualsiasi natura è punito con una sanzione amministrativa da euro centotré a euro cinquecento;
- chiunque :
 - a) non conferisca in modo separato i rifiuti da raccolta differenziata,
 - b) conferisca in modo improprio rifiuti voluminosi,
 - c) usi in modo improprio i contenitori,
 - d) conferisca rifiuti che possono danneggiare i contenitori o le attrezzature destinate alla raccolta (compattatori),
 - e) non rispetti gli orari stabiliti per la raccolta,
 - f) conferisca i rifiuti pericolosi sul servizio porta a porta,
 - g) utilizzi in modo improprio i cestini pubblici porta rifiuti con conferimenti di rifiuti di origine domestica,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro centocinquantaquattro.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si osservano le norme di cui alla legge 689/1981.

I proventi generati dalla irrogazione delle sanzioni di cui sopra saranno di competenza dell'Amministrazione comunale e verranno destinati ad attività di tutela ambientale, sensibilizzazione ambientale e/o miglioramento dei servizi ambientali.

Art. 50 – Rinvio alle altre disposizioni vigenti

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.lgs. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale regionale per quanto di competenza, nonché i vigenti regolamenti comunali.

Art. 51 – Vigenza ed effetti

Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30 del vigente Statuto del Comune di Bagnatica.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il precedente Regolamento per il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/9/2008 ed ogni altra disposizione comunale precedente, vigente, contraria o incompatibile con lo stesso.